

DISCIPLINARE DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE RAZZE AVICOLE AUTOCTONE

CAPITOLO I - ORGANIZZAZIONE

Art.1

1. Ai sensi dell'art.1 – lettera b) del decreto legislativo del 30 Dicembre 1992, n.529 concernente "Attuazione della Direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, il "Registro anagrafico delle razze avicole autoctone" di seguito denominato "Registro", è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.
2. Il Registro è tenuto dall'Associazione Italiana Allevatori, di seguito denominata AIA, ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n.1051 del 27 ottobre 1950.

Art.2

1. Nel quadro delle più generali politiche di salvaguardia della biodiversità animale, il Registro rappresenta lo strumento ufficiale per la tutela e la conservazione delle razze avicole autoctone con particolare riguardo al mantenimento delle loro caratteristiche e della loro variabilità genetica, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.
2. Nel Registro sono annotate e conservate le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti. Le razze ed i soggetti iscritti possono essere oggetto anche di indagine genetica, al fine di individuarne e confermarne la caratteristiche specifiche di appartenenza.

Art.3

1. Viene considerata razza autoctona una razza originaria o introdotta in Italia da almeno 50 anni ed integrata nella agricoltura e allevamento tradizionale italiano.
2. Le razze avicole ammesse al Registro sono:

Specie Pollo (Gallus gallus):

- ✓ Ancona;
- ✓ Bianca di Saluzzo;
- ✓ Bionda piemontese;
- ✓ Collo Nudo italiana
- ✓ Ermellinata di Rovigo;
- ✓ Livorno;
- ✓ Mericanel della Brianza;
- ✓ Millefiori Lonigo;
- ✓ Millefiori piemontese;
- ✓ Modenese;
- ✓ Mugellese;
- ✓ Padovana;
- ✓ Pepoi;
- ✓ Polverara;
- ✓ Robusta lionata;
- ✓ Robusta maculata;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Valdarnese bianca;
- ✓ Valdarno;
- ✓ Siciliana;
- ✓ Tirolese - Tirolerhuhn;
- ✓ Pollo Trentino;

Specie Faraona (Numida meleagris):

- ✓ Azzurra di Ghigi;
- ✓ Bianca albina;
- ✓ Bluetta;
- ✓ Camosciata;
- ✓ Fulvetta;
- ✓ Grigia comune;
- ✓ Lilla o Grigio Perla;

Specie Anatra (Anas platyrhynchos):

- ✓ Mignon;
- ✓ Germanata Veneta;
- ✓ Romagnola;

Specie Anatra (Chairina Moscata):

- ✓ Muta o di Barberia;

Specie Oca (Anser anser)

- ✓ Padovana;
- ✓ Pezzata Veneta;
- ✓ Romagnola;

Specie Tacchino (Meleagris gallopavo):

- ✓ Brianzolo;
- ✓ Bronzato comune;
- ✓ Bronzato dei Colli Euganei;
- ✓ Castano precoce;
- ✓ Ermellinato di Rovigo;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Nero d'Italia;
- ✓ Tacchino di Parma e Piacenza;

Specie Colombo:

- ✓ Ascolano;
- ✓ Bergamasco;
- ✓ Piacentino;
- ✓ Reggianino;
- ✓ Romagnolo;
- ✓ Romano;
- ✓ Sottobanca Modenese;
- ✓ Triganino Modenese;

3. Eventuali denominazioni alternative delle razze avicole autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche allegate al presente disciplinare.
4. L'ammissione al Registro di altre razze o l'esclusione di quelle in esso annoverate viene deliberata dalla CTC ed approvata con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art.4

1. Allo svolgimento dell'attività del Registro l'AIA provvede mediante:
 - ✓ La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - ✓ L'Ufficio Centrale (UC);

- ✓ Gli Uffici Periferici (UP);
- ✓ Il corpo degli esperti.

Art.5

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la tutela e la conservazione delle razze ammesse al Registro, con particolare riguardo al mantenimento della loro variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l'adozione di ogni altra attività o iniziativa utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e mantenimento delle razze avicole interessate alle attività del Registro. Essa inoltre propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. Della CTC fanno parte:
 - ✓ 2 funzionari tecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - ✓ 1 funzionario tecnico per ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano, in cui siano stati attivati gli Uffici periferici di cui all'articolo 7 e nominati dal rispettivo Assessorato all'agricoltura;
 - ✓ 3 esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) – Centro di ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico - nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'AIA;
 - ✓ 3 allevatori, che detengono soggetti delle razze di cui al presente disciplinare, di volta in volta designati dall'AIA in funzione degli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione;
 - ✓ Il Presidente dell'AIA o un suo delegato.
3. Il direttore dell'AIA o un suo delegato, partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario.
4. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.
6. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
7. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
8. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
11. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

12. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
15. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la commissione medesima incluso i rappresentanti del MIPAAF.

Art.6

1. L'Ufficio Centrale provvede a:

- a) espletare i compiti relativi al funzionamento del Registro;
- b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalle delibere della CTC;
- c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici periferici;
- d) definire e diffondere la modulistica necessaria;
- e) predisporre i certificati genealogici e le attestazioni di razza;
- f) predisporre gli elenchi dei riproduttori iscritti presenti negli allevamenti;
- g) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti al Registro;
- h) individuare e proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.

2. Il responsabile dell'applicazione del presente disciplinare, delle norme tecniche del Registro, delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art.7

1. Gli Uffici Periferici provvedono a:

2.

- a) espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del Registro, secondo le disposizioni del presente disciplinare e delle modalità operative dettate dall'UC;
- b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC, secondo le istruzioni dell'Ufficio centrale;
- c) trasmettere i dati ed i campioni, di cui alla lettera b), nei tempi e modi indicati dall'UC;
- d) rilasciare i documenti ufficiali del Registro secondo le modalità stabilite dall'UC;
- e) segnalare all'UC gli allevatori che richiedano l'iscrizione all'albo degli allevatori di cui al successivo Art.9;
- f) segnalare tempestivamente all'Ufficio centrale qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.

3. Nell'ambito degli Uffici periferici possono essere individuati gli "Uffici di riferimento per una particolare razza", situati preferibilmente nella zona di origine della razza. Detti Uffici, preesistenti, in quanto riconosciuti in ambito regionale, alla data di approvazione del

presente disciplinare sono riconosciuti dall'UC come Uffici periferici e svolgono funzione di archivio storico, registrazione ed informazione per una o più specifiche razze;

4. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute e aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli Uffici periferici, assumendosene la responsabilità. Detta attività può essere affidata, dall'AIA, ad Uffici regionali che svolgono attività di conservazione e registrazione delle razze avicole indicate nel presente disciplinare, già individuati dalla stesse Regioni ed operanti sul territorio di competenza alla data di approvazione del presente disciplinare.
5. Gli Uffici periferici consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso dall'Ufficio centrale sugli Uffici periferici da esse tenuti.
6. L'AIA provvede, in via temporanea, alle attività di Registro nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.
7. Qualora le condizioni e le consistenze dell'allevamento o le esigenze organizzativo - funzionali lo richiedano, l'Associazione Italiana Allevatori provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più Uffici periferici di cui al comma 3 o a stabilire condizioni operative appropriate, anche affidando le relative funzioni ai corrispondenti Uffici istituiti e segnalati dalle Regioni.
8. Il responsabile dell'applicazione del presente disciplinare, delle norme tecniche del Registro, delle delibere della CTC, delle istruzioni emanate dall'Ufficio centrale è il direttore dell'Associazione di primo grado o dell'Ente che tiene l'Ufficio periferico, previa delega dell'AIA.
9. La vigilanza sulla tenuta del Registro negli Uffici periferici è svolta dalla Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e Province Autonome medesime.

Art.8

1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall'Ufficio centrale del Registro e sono nominati dall'AIA.
2. Gli esperti sono incaricati dell'effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre accertano, se del caso, l'esistenza di cause di esclusione su soggetti già iscritti.
3. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'Ufficio centrale pena, fatte salve cause di forza maggiore, la sua esclusione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo, l'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'Ufficio centrale, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

CAPITOLO II –AMMISSIONE DEGLI ALLEVATORI E DEI SOGGETTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 9

1. Il Registro si articola in:

- a) **Albo degli allevatori** nel quale sono iscritte le persone fisiche o giuridiche che, allevando a qualsiasi titolo avicoli delle razze di cui al precedente art.3, abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione al Registro delle razze avicole autoctone. Esso è costituito da due sezioni:
 1. Allevatori di **"allevamenti nucleo o di selezione"**;
 2. Allevatori di **"allevamenti di moltiplicazione"**.
- b) **Registro delle razze autoctone** nel quale per ciascuna razza sono iscritti i riproduttori avicoli registrati. Esso è articolato in:
 1. **Sezione Principale**;
 2. **Sezione Supplementare**.
- c) **Registro sintetico della prole**: nel quale confluiranno i dati relativi alla consistenza numerica e alla tipologia degli animali produttori ottenuti negli stabilimenti di moltiplicazione. Esso sarà costituito, su conforme parere della CTC, a seconda delle necessità della razza.

Art.10

1. L'iscrizione al Registro è volontaria. L'ammissione al Registro è richiesta dagli allevatori interessati per iscritto, su modulo predisposto dall'Ufficio centrale, agli Uffici periferici competenti per territorio. Tra l'altro, il richiedente deve specificare nella richiesta la sezione dell'Albo di cui al precedente art.9 lettera a) nella quale egli intenda essere iscritto.
2. Agli "Allevamenti nucleo o di selezione" possono essere ammessi gli allevatori che:
 - a. allevino animali appartenenti a una delle razze di cui al precedente art.3;
 - b. si impegnino a rispettare le norme e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle disposizioni dell'Ufficio centrale;
 - c. si impegnino a svolgere l'attività prevista dal Registro con particolare riferimento all'identificazione individuale degli animali ed alla tenuta delle loro genealogie;
 - d. si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine o all'organizzazione del Registro;
 - e. siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
3. Agli "Allevamenti di moltiplicazione" possono essere ammessi gli allevatori che:
 - a. allevino riproduttori individualmente identificati provenienti da allevamenti nucleo registrati;
 - b. si impegnino a rispettare le norme e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Disciplinare e dalle disposizioni dell'Ufficio centrale;
 - c. si impegnino a svolgere l'attività prevista dal Registro in particolare utilizzando i riproduttori identificati provenienti da allevamenti nucleo per produrre ulteriori riproduttori di razza pura non individualmente identificati destinati all'impiego in allevamenti commerciali;
 - d. si impegnino a tenere aggiornato il Registro dei riproduttori iscritti nonché quello

- delle schiuse con indicato almeno il lotto di appartenenza riconducibile alle singole famiglie;
- e. si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocimento o danno all'immagine o all'organizzazione del Registro;
 - f. siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
4. Il giudizio di idoneità all'iscrizione è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'Ufficio periferico, il quale provvede a segnalare in via preliminare all'Ufficio centrale l'eventuale esigenza di esami morfologici da svolgere negli allevamenti che abbiano fatto domanda d'iscrizione.
 5. L'allevatore, per il quale l'Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
 6. L'UC procede alla radiazione di quei proprietari che abbiano presentato all'Ufficio periferico le proprie dimissioni dal Registro, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

Art. 11

1. Alla sezione principale del Registro di cui al precedente art. 9 sono iscritti soggetti individualmente identificati, nati in allevamenti nucleo registrati, figli di genitori già iscritti al Registro ed individualmente identificati e con il numero di generazioni note definito nelle Norme tecniche di ciascuna specie o razza.
2. Per essere autorizzati alla riproduzione i soggetti maschi devono essere iscritti alla sezione principale del Registro.
3. Alla sezione supplementare del Registro delle razze avicole autoctone di cui al precedente art. 9 sono iscritti soggetti individualmente identificati figli di uno o entrambi i genitori sconosciuti, previo accertamento da parte di un esperto del possesso dei requisiti di razza indicati nelle "Norme tecniche" per la razza di appartenenza. Possono essere iscritti alla sezione supplementare solo soggetti nati in allevamenti nucleo o in allevamenti che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Albo degli "Allevatori di allevamenti nucleo o di selezione".
4. Su conforme parere della CTC, l'UC può consentire l'abilitazione alla riproduzione di maschi iscritti alla sezione supplementare del Registro per le razze autoctone solo nei casi in cui la limitatezza dei capi o l'eccessiva consanguineità lo rendano necessario.

Art.12

1. Gli allevatori sono tenuti ad operare in base alle seguenti linee guida che potranno essere integrate da apposite decisioni emanate dall'Ufficio Centrale:
 - Allevamenti nucleo o di selezione
 - a. Le fecondazioni devono avvenire in modo da assicurare la certezza della razza e della genealogia mediante la costituzione di famiglie, l'impiego dell'inseminazione artificiale o altra modalità. Per famiglia si intende un gruppo di animali riproduttori, costituente il nucleo, composto da un unico maschio e dalle rispettive femmine che sono stabilite, in rapporto al maschio, dalle specifiche norme tecniche di applicazione, in numero variabile a seconda dell'etologia e della capacità riproduttiva della specie e della razza di riferimento;
 - b. Ogni famiglia deve essere allevata separatamente dalle altre, possibilmente in recinti distinti, dovendosi assicurare la non promiscuità fra animali appartenenti a famiglie diverse;
 - c. Le uova incubabili sono quelle deposte dalla famiglia, senza necessariamente procedere alla distinzione fra le riproduttrici appartenenti alla stessa famiglia;

- d. Qualora per la conservazione della variabilità genetica, sia necessario procedere alla identificazione delle uova deposte da ogni singola riproduttrice saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari quali l'utilizzo di nidi trappola, l'identificazione della riproduttrice e l'indicazione del suo numero di matricola sull'uovo deposto;
- e. Le uova da incubare devono essere singolarmente identificate attraverso un codice alfanumerico che riconduca almeno alla famiglia riproduttrice o alla riproduttrice nonché all'allevamento di provenienza, quando destinate ad essere incubate all'esterno dell'allevamento;
- f. Le uova possono essere incubate naturalmente o artificialmente; ove si utilizzi la cova naturale, ciascuna riproduttrice deve covare le proprie uova fino alla loro schiusa; l'utilizzo di femmine di razza o specie diverse, tradizionalmente utilizzate nella cova naturale, è consentito solo per le uova singolarmente identificate e purché tenute distinte e separate per famiglia o riproduttrice fino alla loro schiusa;
- g. Le uova incubate artificialmente devono essere tenute distinte e separate per famiglia o riproduttrice fino alla loro schiusa;
- h. La data di schiusa delle uova incubate di ciascuna famiglia o riproduttrice deve essere registrata.
- i. I pulcini nati da uova da cova prodotte in questi allevamenti sono individualmente identificati e possono essere iscritti al Registro come animali riproduttori che possono essere certificati per razza e genealogia;
- j. Allo scopo, i pulcini ottenuti sono identificati tempestivamente ed in modo provvisorio. L'identificazione definitiva avviene, entro le prime cinque settimane di vita, mediante anello o altro mezzo idoneo, inamovibile e non riutilizzabile, di colore diverso a seconda dell'anno di nascita dell'animale e su cui è impresso il codice della specie, della razza e genotipo di appartenenza nonché il numero identificativo dell'animale, secondo le norme tecniche definite dalla CTC;
- k. Per ciascun soggetto identificato sono registrati i genitori nonché le date di ingresso (nascite, acquisti) e di uscita (vendite, morti) dall'allevamento nucleo;
- l. Gli allevamenti nucleo potranno certificare i propri pulcini di razza pura mediante un certificato genealogico numerato predisposto dall'Ufficio centrale;
- m. Al fine di controllare l'attività di autocertificazione degli allevamenti nucleo, il numero massimo di uova e di pulcini ottenibili in un anno da ciascuna riproduttrice identificata e presente in allevamento è definito dall'Ufficio centrale, su conforme parere della CTC e sulla base delle caratteristiche di razza alla quale la stessa riproduttrice appartiene.

➤ Allevamenti di moltiplicazione

- a. Gli allevamenti sono costituiti da riproduttori individualmente identificati ed iscritti, provenienti da allevamenti nucleo iscritti al Registro;
- b. Per ciascun riproduttore identificato va registrata la data di ingresso (acquisto) e uscita (vendita, morte) dall'allevamento di moltiplicazione.
- c. Nell'allevamento di moltiplicazione i riproduttori possono essere allevati in gruppi promiscui purché il rapporto tra maschi e femmine sia conforme a quanto stabilito dalle specifiche norme tecniche di applicazione, in relazione all'etologia ed alla capacità riproduttiva della specie e della razza di riferimento.
- d. Non è necessario che siano individualmente noti i genitori delle covate, ma deve essere adottata ogni precauzione strutturale e gestionale affinché tutti i pulcini dichiarati di razza pura siano effettivamente figli di riproduttori individualmente identificati e provenienti da allevamenti nucleo iscritti.
- e. I pulcini nati da uova da cova prodotte in questi allevamenti non possono essere iscritti al Registro ma devono essere identificati come animali produttori i cui prodotti possono essere certificati per razza.
- f. Allo scopo, i pulcini produttori sono identificati tempestivamente ed in modo provvisorio. L'identificazione definitiva avviene, entro le prime cinque settimane di vita, mediante anello o altro mezzo idoneo inamovibile e non riutilizzabile, di colore diverso a seconda dell'anno di nascita dell'animale e su cui è impresso il codice

- della specie e della razza di appartenenza nonché il lotto di appartenenza dell'animale, secondo le norme tecniche definite dalla CTC;
- g. Gli allevamenti di moltiplicazione potranno certificare i propri pulcini di razza pura mediante un certificato di razza numerato predisposto dall'Ufficio centrale.
 - h. Al fine di controllare l'attività di autocertificazione degli allevamenti di moltiplicazione, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, l'Ufficio centrale definirà, per ciascuna razza di cui all'art.3, il numero massimo di uova e/o pulcini di razza pura vendibili in un anno per ciascun riproduttore femmina identificato e presente in allevamento.

CAPITOLO III – INFORMAZIONI DI REGISTRO ANAGRAFICO

Art.13

1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.
2. Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'azienda presso la quale il soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dell'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.

CAPITOLO IV – DOCUMENTI UFFICIALI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.14

1. Per il funzionamento del Registro sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di esame morfologico;
 - b) Certificato genealogico;
 - c) Attestazione di razza.
2. I documenti di cui ai punti a), b) e c) sono predisposti dall'UC.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
4. I documenti e gli elenchi ufficiali del Registro delle razze avicole autoctone, costituiscono l'unica certificazione per l'attestazione dell'iscrizione di un determinato soggetto al Registro medesimo.
5. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato."

Art.15

1. L'UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori iscritti al Registro, ai loro allevamenti ed ai dati genealogici degli avicoli allevati.

CAPITOLO V – MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.16

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano avicoli iscritti al Registro devono

essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.

2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all'UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Registro.

CAPITOLO VI – OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art.17

1. L'allevatore aderente al Registro si impegna:
 - a) ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Registro;
 - b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
 - c) a rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia di stabilimenti di uova da cova e di pulcini, indipendentemente dalla capacità produttiva dell'allevamento o incubatoio e rinunciando ad eventuali deroghe o esclusioni previste dalla normativa vigente, fatte salve quelle espressamente ammesse dalla CTC;
 - d) a fornire agli organi competenti del Registro qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
 - e) a consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Registro a fini di ricerca, indagine e certificazione;
 - f) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Registro a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Registro. Competente a valutare l'eventuale incompatibilità è l'UP nel cui territorio si svolge la manifestazione, d'intesa con l'UC;
 - g) a versare le quote associative deliberate dagli organi competenti.

Art.18

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) radiazione di determinati riproduttori o altri soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identificazione;
 - b) ammonimento;
 - c) sospensione temporanea dal Registro;
 - d) radiazione dal Registro;
 - e) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di reato;
2. I provvedimenti a,b,c,d, sono deliberati dall'UC sentito il parere dell'Ufficio periferico competente per territorio.
3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'AIA.

CAPITOLO VII – FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.19

1. Al finanziamento delle attività del Registro si provvede sia in sede centrale che periferica con:
 - a) quote associative;
 - b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
 - c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;

- d) contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.20

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA, hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art.21

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art.22

1. Le norme tecniche, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Registro vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa del Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

CAPITOLO IX – NORMA TRANSITORIA

Art.23

1. I dati contenuti nei registri o archivi anagrafici regionali già istituiti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, dalle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere acquisiti dall'UC, previo controllo e verifica delle informazioni da parte degli Uffici periferici di riferimento di cui all'art. 7 del presente disciplinare, nel Registro di cui al presente disciplinare.
2. I soggetti iscritti nei registri o archivi di cui al precedente comma 1, sono iscritti nella corrispondente sezione del Registro di cui al presente disciplinare.
3. Entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore del presente disciplinare, i Registri o archivi di cui al comma 1, cessano di avere ogni funzione ed efficacia e devono intendersi sostituiti con quelli di cui al presente disciplinare.

